

Nuove norme e decreti dal Salva Italia allo Sblocca Italia dai vari governi degli ultimi anni

Agevolazioni fiscali e finanziarie per gli investimenti aziendali

di Alberto Beltrami

Nel contesto economico in cui ci troviamo, caratterizzato da un sempre più forte “rischio di deflazione” e di “recessione”, è necessario ed indispensabile che vengano adottate appropriate misure nazionali finalizzate al sostegno della domanda e, in particolar modo, degli investimenti. Rilanciare le politiche di investimento per far ripartire la stagnante economia e far risalire l’inflazione, sono gli obiettivi che alcune norme di recente emanazione si sono prefissate, attraverso l’introduzione di agevolazioni fiscali e finanziarie.

Nel corso degli ultimi anni molti dei provvedimenti emanati dai diversi Governi che si sono succeduti si sono dati nomi impegnativi: abbiamo avuto così diversi *decreti crescita, semplificazioni, competitività*, per arrivare ai *Salva Italia* o agli *Sblocca Italia*.

In particolare, saranno oggetto di analisi due agevolazioni fiscali e finanziarie per investimenti aziendali di recente emanazione:

- il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (c.d. “Bonus investimenti” o “Tremonti quater”);
- la Sabatini-bis.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi:

L’art. 18 del D.L. n. 91/2014 (c.d. “Decreto Competitività”) ha introdotto una interessante agevolazione,



Alberto Beltrami

sotto forma di credito d’imposta, per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi.

Sotto il profilo soggettivo, la norma in commento individua nei “*soggetti titolari del reddito d’impresa*” i beneficiari dell’incentivo. Si tratta di una locuzione piuttosto ampia che non lascia dubbi interpretativi sull’estensione generalizzata a tutti gli imprenditori.


In particolare, i soggetti interessati dal bonus fiscale in esame sono:

- imprese individuali;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative.

Come appare evidente, restano invece esclusi dall’agevolazione i lavoratori autonomi.

Dal punto di vista oggettivo, rientrano tra le fattispecie agevolabili, le acquisizioni (in proprietà ed in leasing) di beni strumentali (macchine, impianti ed apparecchiature) compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- motori a combustione interna (esclusi quelli per autoveicoli, veicoli, motocicli e aeromobili);
- forni, gru, carrelli elevatori, piattaforme;
- macchine ed attrezzature d’ufficio (esclusi i computer);



- macchine utensili, macchine tessili, macchine per materie plastiche e gomma, macchine per l'industria della carta e del cartone;
- robot industriali;
- apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere;
- trattori agricoli ed altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia.

Inoltre, i beni strumentali devono possedere le seguenti ulteriori caratteristiche:

- a) requisito della novità: deve trattarsi di beni strumentali nuovi, cioè mai utilizzati da altri soggetti;
- b) devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano;
- c) l'acquisto deve essere effettuato nel periodo intercorrente tra la data del 25.6.2014 e la data del 30.6.2015 (considerando i criteri di imputazione temporale previsti dall'art. 109 del TUIR e, dunque, la data di consegna o di spedizione dei beni, ovvero la data di ultimazione delle prestazioni per i macchinari realizzati in appalto);
- d) il costo di acquisto dei beni strumentali deve essere di ammontare unitario non inferiore ad Euro 10.000,00.

Restano, pertanto, esclusi dal bonus fiscale i:

beni strumentali non inclusi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, quali, a titolo esemplificativo: i fabbricati, gli automezzi, i computers e gli apparecchi per le telecomunicazioni;

- i beni strumentali usati;
- i beni strumentali che, seppure nuovi, sono di costo unitario inferiore ad Euro 10.000,00;
- i beni destinati a strutture estere.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi

d'imposta precedenti, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

In relazione a tale conteggio, è necessario tenere conto che:

- per le imprese costituite da meno di cinque anni si deve avere riguardo alla media degli investimenti effettuati nei periodi precedenti, anche se inferiori a cinque (per ipotesi, nel caso di impresa costituitasi nel 2013, il calcolo del 15% viene fatto sul valore degli investimenti del periodo 25.6.2014 - 31.12.2014);
- per le imprese costituite successivamente al 25.6.2014 (ammesse comunque all'agevolazione), si ha riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta;
- nel calcolo della media non assumono rilievo gli investimenti di beni strumentali diversi da quelli appartenenti alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007 nonché quelli di importo unitario inferiore ad Euro 10.000,00;
- sia nel calcolo della media sia nel

calcolo dell'investimento (2014 o 2015), non devono essere scomputate le cessioni di beni strumentali, anche se rientranti nella più volte citata divisione 28 della Tabella ATECO 2007.


In merito al credito d'imposta maturato, si precisa che lo stesso va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito stesso è maturato ed in quelle successive in cui avviene l'utilizzo.

In relazione al suddetto credito d'imposta, si deve tener conto che:

- non concorre alla formazione del reddito Irpef-Ires e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del calcolo del c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di redditi esenti di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (con modello F24) e non è soggetto a limiti;
- è ripartito in tre quote annuali di cui la prima è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui

Tabella 1

Anno	Importo
2009	100.000,00
2010	60.000,00
2011	200.000,00
2012	30.000,00
2013	50.000,00
(a dedurre anno prevalente)	200.000,00
Investimento quadriennio	240.000,00
Media del quadriennio (240.000:4)	60.000,00
Investimento 25.6.2014-31.12.2014	120.000,00
Investimento netto	60.000,00
Credito d'Imposta (15%)	9.000,00
Quota credito d'imp. 2016	3.000,00
Quota credito d'imp. 2017	3.000,00
Quota credito d'imp. 2018	3.000,00



è stato effettuato l'investimento (nel 2016 per le imprese che maturano il credito d'imposta per investimenti effettuati nel periodo 26.6.2014-31.12.2014 e, nel 2017, per le imprese che maturano il credito d'imposta per investimenti effettuati nel periodo 1.1.2015 - 30.6.2015).

Di seguito, viene riproposta una esemplificazione numerica: (tabella 1)
Il legislatore ha previsto regole volte ad evitare un'indebita fruizione del credito d'imposta, stabilendo che lo stesso è revocato allorchè i beni oggetto dell'investimento agevolato siano ceduti a terzi, ovvero autoconsumati o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto. Ciò significa che, per i beni acquisiti ed agevolati nel 2014 (dal 25 giugno al 31 dicembre), la cessione non può avvenire prima dell'1.1.2016, mentre per i beni acquisiti ed agevolati nel 2015 (dal 1

gennaio fino al 30 giugno), la cessione non può avvenire prima dell'1.1.2017. Ulteriore fattispecie di decadenza dall'agevolazione è stabilita nell'ipotesi di trasferimento di beni agevolati in strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti alla medesima impresa), entro il termine di decadenza dell'attività di accertamento (ordinariamente, entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi). Per quanto concerne, infine, la con-

tabilizzazione del credito d'imposta, qualora lo stesso fosse contabilizzato tra i *Proventi Straordinari*, in particolare, nella voce *E22 in avere*, ciò non genererebbe alcun riflesso nè sul ROL (cioè sulla grandezza che moltiplicata per il 30% costituisce il limite di deduzione degli interessi passivi delle società di capitali), né sul MOL (cioè, la differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione che, se positivo, rappresenta un elemento essenziale per essere esclusi dalla normativa delle società di comodo, in quanto società in perdita sistemica). Qualora, invece, si accogliesse la modalità suggerita dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti secondo la quale i crediti d'imposta condizionati all'esecuzione di investimenti vanno contabilizzati come

Tabella 2

Tipo d'impresa	Dipendenti	Fatturato	Attivo patrimoniale
Micro	< 10	≤ 2 milioni Euro	≤ 2 milioni Euro
Piccola	< 50	≤ 10 milioni Euro	≤ 10 milioni Euro
Media	< 250	≤ 50 milioni Euro	≤ 43 milioni Euro

contributi conto impianti, il credito d'imposta di cui trattasi verrebbe contabilizzato nella voce A5 del conto economico (altri ricavi e proventi), previa imputazione della quota annuale di contributo nel rispetto del principio di competenza. Questa modalità, oltre a rispettare il principio di correlazione tra le aree A (valore della produzione) e B (costi della produzione, per ammortamenti), rilevarebbe sia ai fini del ROL che ai fini del MOL, con gli effetti positivi sopra meglio specificati.

La "Sabatini-bis":

Il Decreto Legge n. 69/2013 (c.d. "Decreto del Fare"), ha istituito un nuovo strumento agevolativo. La disposizione normativa disciplina l'accesso delle *micro, piccole e medie imprese* a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature *nuovi di fabbrica* ad uso produttivo, nonché per investimenti di hardware, software ed in tecnologie digitali. Risultano, invece, escluse le spese relative a terreni e a fabbricati, le spese per opere murarie, le spese per commesse interne, le spese per i mezzi di trasporto per le imprese che esercitano trasporto merci su strada, nonché le spese connesse alle "immobilizzazioni in corso e acconti". Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso al finanziamento è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Per tali beni la normativa prevede una particolarità: al fine di poter beneficiare delle agevolazioni, l'impresa deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. A beneficiare dell'agevolazione sono le micro, piccole e medie im-

prese di ogni settore produttivo ad esclusione di quelle operanti nei settori dell'industria carbonifera, delle attività finanziarie e assicurative o nella fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Nella tabella 2 vengono riepilogate le soglie dimensionali necessarie per l'identificazione delle micro-piccole-medie imprese, con l'avvertenza che la soglia relativa ai dipendenti deve essere sempre e comunque rispettata mentre il fatturato e il totale di bilancio sono alternativi tra di loro.

Le imprese, al momento di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

- avere una sede operativa in Italia;
- essere iscritte al Registro delle imprese o a quello della pesca;
- avere pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Il primo vantaggio conseguito dalle PMI che intendono beneficiare della "Sabatini-bis" è la totale copertura dell'investimento: infatti le PMI potranno accedere a finanziamenti a copertura del 100% del loro investimento. Il raggio d'azione dello strumento è piuttosto ampio, verranno infatti concessi finanziamenti da un minimo di euro 20.000,00 fino ad un massimo di 2 milioni di euro, della durata di anni cinque (compreso il periodo di eventuale preammortamento che non potrà essere superiore a 12 mesi). Pertanto, l'investimento agevolabile deve essere pari ad un importo complessivo minimo pari ad Euro 20.000,00 con una soglia massima pari ad Euro 2.000.000,00. Si tratta di un finanziamento agevolato in quanto sarà abbinato ad un contributo in conto interessi pari all'ammontare complessivo degli interessi, calcolato al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di

ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque anni.

I beni oggetto di finanziamento o del contratto di leasing non possono essere alienati, ceduti o distrutti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento, pena la revoca dell'agevolazione.

Infine, in aggiunta all'abbattimento dell'interesse, le PMI avranno la possibilità di beneficiare della garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto dall'impresa, con priorità di accesso.

La domanda di finanziamento dovrà essere inoltrata alla banca o all'intermediario finanziario prescelto dal 31.3.2014 al 31.12.2016, tramite P.E.C. (file formato PDF), con firma digitale del legale rappresentante.

La stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione dello stesso da parte della banca o dell'intermediario finanziario all'impresa, deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte della Cassa Depositi e Prestiti che, a sua volta, viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario.

L'erogazione del contributo in conto interessi, che avverrà in quote annuali, è subordinata al completamento dell'investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi.


È opportuno rammentare che sull'originale di ogni fattura riguardante l'investimento eseguito, l'impresa dovrà riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro..... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 5, D.L. n. 69/13".

La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

L'agevolazione in commento presenta criticità contabili legate alla contabilizzazione del contributo in conto interessi che costituisce un *contributo in conto esercizio* finalizzato alla riduzione dei costi di natura finanziaria, da iscrivere, in diminuzione, nella voce C17 del Conto Economico (principio contabile n. 12) a storno degli interessi passivi pagati sul mutuo.

ta di competenza sia sempre la stessa. Nel caso di stipula del contratto di leasing, invece, il rimborso dell'importo finanziato avverrà mediante la corresponsione di canoni di leasing nel corso della durata del contratto. Essendo i canoni di leasing comprensivi della quo-

ta interessi imputati nella voce B8 del Conto Economico (costi della produzione per godimento di beni di terzi), il contributo interessi dovrà essere contabilizzato nella voce C16 del



Il contributo in conto interessi, pertanto, andrà riscontato nel corso degli anni di durata del finanziamento di modo che in ciascun esercizio la quo-

Conto Economico (altri proventi finanziari).

Conclusioni:

In un simile contesto economico, appare evidente che è importante agire dal lato della domanda, attraverso idonee ed adeguate politiche finanziarie, economiche ed industriali: è necessario spingere lo sviluppo delle filiere industriali e la crescita dimensionale delle aziende, permettendogli di aumentare gli investimenti, la patrimonializzazione, l'efficienza gestionale.

È vero che il credito ed il capitale non si possono creare per decreto o per un intervento dall'alto: se il Paese non cresce, se le imprese non investono, se l'incertezza (*fiscale, giudiziaria, burocratica ed economica*) è eccessiva, tante lodevoli iniziative producono ben poco. Ma è pur vero che nulla cambia se queste iniziative pubbliche, istituzionali e private restano stand-by. L'auspicio è che anche queste iniziative contribuiscano a sostenere l'imprenditore e gli facciano ritornare la "voglia di fare impresa" e, soprattutto di "farla in Italia" valorizzando e proteggendo il "Made in Italy".

Alberto Beltrami
Dottore Commercialista